



Focus Lavoro del 11.03.2016

Oggetto

LE PAUSE E SOSTE DEL LAVORATORE

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

La normativa vigente obbliga il datore alla concessione di un intervallo per pausa di **almeno 10 minuti** ai fini del recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.

Si definisce pausa qualsiasi momento di inattività presente nell'intero arco lavorativo giornaliero, che sia tale da consentire l'effettivo recupero delle energie, la consumazione del pasto e/o l'attenuazione di mansioni monotone e ripetitive, la collocazione temporale della pausa è stabilita dal datore di lavoro, nel rispetto delle esigenze tecniche del processo produttivo.

Qualora l'organizzazione del lavoro preveda la "pausa pranzo", l'obbligo di fruizione della pausa può essere assolto in corrispondenza del momento stesso di sospensione dell'attività.

Esistono inoltre delle previsioni specifiche ed integrative a tutela di determinate categorie di lavoratori:

- gli addetti ai videoterminali con orario di lavoro pari ad almeno 20 ore settimanali hanno diritto ad una pausa di **15 minuti** ogni due ore di applicazione continuativa al video;
- i bambini e gli adolescenti, al superamento delle quattro ore e mezza di lavoro senza interruzione, devono osservare una pausa di almeno **un'ora**;
- il lavoratore domestico ha diritto ad un congruo periodo di riposo giornalieri e a non meno di 8 ore consecutive di riposo notturno;

Alessandro Barbalace – Danilo Sandrini

Monza (MB) 20052 – Piazza Carrobiolo n. 5 – Tel. 039/2315782 Fax 039/3903125 – studio@briaconsulting.it



- l'orario di lavoro del personale addetto al trasporto di merci o persone deve prevedere dei riposi intermedi di **30 minuti**, in caso di orario compreso tra le sei e le nove ore giornaliere; **di 45 minuti** se superiore.

In assenza di specifiche previsioni dettate dalla contrattazione di categoria o aziendale, la legge prevede la **non retribuità** delle pause lavorative relative a:

- **riposi intermedi**, trascorsi sia all'esterno che all'interno dell'azienda;
- il **tempo di viaggio** necessario a raggiungere il posto di lavoro
- le **soste di lavoro di durata superiore ai dieci minuti**, durante le quale non sia richiesta alcuna prestazione di lavoro. Le soste, in particolare, costituiscono delle pause "interne" alla prestazione, non predeterminate e connesse allo svolgimento e all'organizzazione del processo produttivo;
- **soste per causa di forza maggiore** o comunque non imputabili al lavoratore.

In questo caso, qualora la durata superi i 30 minuti, il diritto alla retribuzione è previsto soltanto nel caso in cui il datore trattenga comunque il lavoratore presso il luogo di lavoro.

BRIACONSULTING COMMERCIALISTI ASSOCIATI